



COMUNE DI TRUCCAZZANO

SETTORE AMMINISTRAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’AFFIDO
FAMILIARE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 03/06/2025

INDICE

Art. 1 Ambito di applicazione	3
Art. 2 Principi generali e finalità dell'affidamento familiare	3
Art. 3 Destinatari	3
Art. 4 I soggetti affidatari	4
Art. 5 Funzioni	4
Art. 6 I protagonisti dell'affidamento	4
Art. 7 Le tipologie dell'affidamento familiare e la durata.....	5
Art. 8 I diritti del bambino, della famiglia di origine e degli affidatari	5
Art. 9 Doveri e compiti dei protagonisti dell'affido	6
Art. 10 Conclusioni dell'affidamento	7
Art. 11 Definizione del contributo economico per l'affido etero familiare	8
Art. 12 Contributo economico in casi particolari.....	8
Art. 13 Contributi economici per spese straordinarie.....	8
Art. 14 Definizione del contributo economico per l'affido intra familiare	9
Art. 15 Prossimità e solidarietà familiare	9
Art. 16 Responsabilità	10
Art. 17 Trattamento dei dati personali	10
Art. 18 Decorrenza ed applicazione	11

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'affidamento familiare ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, della Legge 28 marzo 2001 n. 149, della Legge Regionale n. 34/2004 e della deliberazione di Giunta Regionale del 24 maggio 2011, n. IX/1772.

Questo regolamento disciplina altresì gli interventi di sostegno a favore di affidamenti familiari a parenti entro il quarto grado.

Art. 2 Principi generali e finalità dell'affidamento familiare

Coerentemente con i riferimenti legislativi e di cornice:

- *Convenzione Onu 1989 – COM2011,60; Convenzione di Strasburgo del 1996 ratificata dall'Italia con la Legge 77/03; Convenzione di Lanzarote 2010; Legge 149/01 – 285/1997 – 328/2000 – 154/2001*, che definiscono lo sviluppo di un sistema di protezione basato sulle responsabilità e la titolarità di intervento di servizi sociali e sociosanitari territoriali, nonché l'attribuzione ai Comuni di un compito sempre più direzionato a promuovere la genitorialità, la vita familiare e la corresponsabilità della comunità territoriale in termini di protezione dei minori

- *Linee guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia” – DGR n. X/4821 del 2016*, alla famiglia intesa come attivatore di processi di cura, negli anni più recenti, si accompagna anche una precisa consapevolezza circa la necessità di “*considerare globalmente gli interventi rivolti alla famiglia, ricomprendendo sia quelli di tipo preventivo/promozionale, sia quelli di tipo ripartivo e in una dimensione realmente integrata, che assume la famiglia come soggetto attivo e titolato alla costruzione degli interventi rispetto ai bisogni che in essa si manifestano e ai servizi che la sostengono nei suoi compiti*”

- *Convenzione ONU di New York 1989*, che definisce il diritto del minore a uno sviluppo psicofisico e relazionale adeguato

- Il *Sistema Minori e Famiglia del Territorio* si muove in una cornice volta alla promozione di una cultura del ben-essere, considerata come un insieme di processi in cui vengono fortemente coinvolti gli attori (minori, famiglie, comunità, servizi) nella generazione della realtà e del sistema di protezione dei minori e più in generale dei nuclei familiari del territorio, intesi quindi come soggetti attivi, rispetto a cui recepire il potenziale trasformativo attraverso azioni di coinvolgimento, oltre che sostegno, in una logica preventiva, promozionale e di lavoro di comunità.

L'affido familiare si configura come una strategia, nell'ambito delle progettualità personalizzate, a favore dei nuclei familiari, rispetto a cui hanno la regia i Servizi Sociali e in particolare i Servizi Minori e Famiglia, volta a:

- promuovere lo sviluppo di un percorso di crescita dei minori in benessere (coerentemente con quanto previsto in tema di diritti dei minori nella Convenzione ONU);
- promuovere e implementare, rispetto al nucleo familiare di origine, l'assunzione di responsabilità relativamente al proprio ruolo di genitore e lo sviluppo di competenze genitoriali (nella logica di creare le condizioni per valutare costantemente la sostenibilità di un rientro del minore nel nucleo di origine).

Art. 3 Destinatari

Sono destinatari dell'istituto dell'affido familiare, oltre alla famiglia di origine:

1. i minori che si trovano in situazione di grave disagio e/o rischio evolutivo per i quali si è decisa una separazione temporanea dalla famiglia;

2. i minori le cui famiglie presentino gravi carenze nell'esercizio delle competenze genitoriali sul piano educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale per i quali si è decisa una separazione temporanea dalla famiglia;
3. i minori stranieri non accompagnati privi della presenza e del sostegno della propria famiglia di origine e/o di altra famiglia in grado di prendersene cura;
4. i ragazzi/e in prosieguo amministrativo, che, per situazioni particolari motivate nel "Progetto di affidato" necessitano di proseguire l'esperienza nella famiglia affidataria.

Art. 4 I soggetti affidatari

Gli affidatari possono essere, come previsto dalla vigente normativa, famiglie e persone singole.

Art. 5 Funzioni

1. Il Comune di Truccazzano promuove sul territorio:
 - la disponibilità concreta all'accoglienza da parte di famiglie;
 - offre occasioni di promozione della cultura dell'accoglienza all'interno della comunità di riferimento.
 - esercita la funzione di abbinamento fra il bambino e la famiglia più adeguata per caratteristiche, esigenze ed alle propensioni ed abitudini personali del minore;
2. Il Comune di Truccazzano assicura:
 - un'azione di promozione di benessere attraverso azioni di implementazione delle competenze genitoriali;
 - la condivisione del progetto con la finalità del più positivo abbinamento;
 - il coinvolgimento nell'attività di abbinamento di tutti i servizi specialistici che a vario titolo concorrono alla costruzione del percorso biografico del minore;
 - la co-conduzione delle fasi di accompagnamento e di rientro nella famiglia di origine con tutti i soggetti coinvolti nel Progetto di affidato.

Art. 6 I protagonisti dell'affidamento

Alla realizzazione dell'intervento di affidato familiare contribuiscono a diverso titolo e misura:

- il minore, soggetto di diritti e di protezione, cui viene garantita la crescita in un contesto familiare adeguato, in attesa del rientro nella propria famiglia d'origine, salvo altre disposizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- la famiglia di origine che si impegna a condividere con i servizi coinvolti un'attività di implementazione delle proprie competenze genitoriali finalizzate a garantire una gestione competente del minore e delle proprie esigenze.
- gli affidatari che si occupano concretamente di accogliere il bambino, garantendogli protezione ed assicurandogli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno;
- il servizio sociale che si occupa di funzioni di sostegno e supporto a favore di tutti i ruoli coinvolti nel progetto.
- le associazioni familiari/reti familiari e/o altri enti di terzo settore che, per finalità di solidarietà sociale, operano per la promozione dell'accoglienza e dell'affidato, anche attraverso azioni concrete di sostegno, per tutta la durata dell'affidato, alla famiglia affidataria e al minore accolto;

-i servizi specialistici che contribuiscono a fornire elementi utili all'attivazione e realizzazione del progetto di affidamento.

Art. 7 Le tipologie dell'affidamento familiare e la durata

L'intervento di affidamento familiare secondo la normativa vigente può essere:

- a) In base allo status giuridico:
 - consensuale, disposto dall'Ente Locale in attuazione dell'art. 4 della Legge 184/83 e sue modifiche previste dalla Legge 149/ 2001, previo consenso dei genitori o del tutore. Il provvedimento di affidamento familiare, qualora il minore non sia affidato a parente entro il IV° grado, viene sempre inviato per la ratifica al Giudice Tutelare;
 - giudiziale, disposto in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni che si avvale dei servizi sociali dell'Ente Locale per la sua attuazione e vigilanza.

- b) In base alle tipologie di collocazione:
 - etero familiare: quando il minore viene collocato fuori dalla rete parentale entro il 4° grado;
 - intra familiare: quando il minore viene collocato presso parenti entro il 4° grado.

- c) In base alla complessità progettuale:
 - residenziale: quando il minore vive stabilmente con gli affidatari;
 - a tempo parziale: quando il minore trascorre solo un periodo definito con gli affidatari.

L'affidamento è disposto per un periodo non superiore a 24 mesi, in relazione al complesso degli interventi volti al recupero della famiglia di origine ed è prorogabile dal Tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore stesso.

Art. 8 I diritti del minore, della famiglia di origine e degli affidatari

1. Il minore ha diritto:

- ad essere informato, ascoltato, preparato e coinvolto rispetto al progetto di affidamento, in relazione alla propria età anagrafica, alle proprie specifiche caratteristiche e capacità;
- a mantenere i rapporti con la propria famiglia, fatto salvo quando vi siano diverse indicazioni o prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria competente;
- a mantenere i rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell'affidamento, quando lo desidera e non vi sia controindicazione.

2. La famiglia d'origine ha diritto:

- ad essere informata sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto;
- ad essere coinvolta con livelli e modalità di partecipazione differenti in base allo specifico progetto personalizzato;
- ad essere coinvolta in un progetto personalizzato per superare le criticità che rendono necessario l'affidamento;
- ad avere un accompagnamento professionale finalizzato al perseguimento degli obiettivi del progetto personalizzato;
- a mantenere rapporti costanti e significativi con il proprio figlio, salvo diversa indicazione o prescrizione da parte dell'Autorità Giudiziaria competente;

– ad essere informata ed aggiornata con regolarità sulla vita e sulle condizioni del bambino.

3. Gli affidatari hanno diritto ad:

- essere informati sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto;
- essere formati sulle tematiche specifiche dell'affido;
- essere partecipi e coinvolti nelle fasi del progetto che li riguarda;
- avere un accompagnamento professionale;
- avere facilitazioni per l'accesso ai servizi sanitari, educativi, sociali necessari al minore;
- avere un contributo economico svincolato dal reddito a cui si aggiunga il riconoscimento delle spese straordinarie sostenute.

Art. 9 Doveri e compiti dei protagonisti dell'affido

Compiti degli Enti.

- a) Il Servizio sociale responsabile del singolo affido provvede a:
 - formalizzare l'affido, sia consensuale che giudiziale, utilizzando un «progetto di affido» sottoscritto dal servizio competenze, dalla famiglia di origine, dalla famiglia affidataria e da eventuali altri soggetti coinvolti, nel quale sono indicati durata, interventi a favore del minore e della famiglia d'origine, tempi e strumenti di valutazione, diritti e doveri sopra esposti e dei servizi coinvolti;
 - determinare la concessione del contributo economico a favore degli affidatari nei limiti prefissati;
 - attivare la copertura assicurativa per incidenti occorsi ai minori in affidamento, e agli affidatari, nonché per i danni provocati a terzi dai minori nel corso dell'affido;
 - farsi garanti del rispetto dei diritti del bambino, della famiglia affidataria, della famiglia d'origine.

- b) Compiti del Servizio sociale

Il servizio svolge, attraverso équipe interdisciplinari le seguenti funzioni:

 - di mantenimento della regia del progetto personalizzato a favore del nucleo di cui l'affido familiare rappresenta una strategia;
 - valutazione psico-sociale approfondita della famiglia di origine, utilizzando anche gli elementi forniti da parte degli altri servizi del territorio;
 - valutazione psico-sociale approfondita della potenziale famiglia affidataria finalizzata a rilevare le competenze specifiche e la rispondenza rispetto alle esigenze afferenti al progetto del minore;
 - promuove verifiche periodiche, sull'andamento del singolo affido, fra tutti i soggetti coinvolti nel progetto;
 - predispone tutti gli interventi di sostegno necessari al bambino;
 - garantisce la presa in carico ed il trattamento della famiglia di origine;
 - mantiene i rapporti con l'Autorità Giudiziaria, se competente.

- c) Doveri e compiti degli affidatari:
 - collaborare alla realizzazione e costruzione del progetto formulato con i servizi e con la famiglia di origine;
 - esercitare i poteri connessi con la potestà familiare, su delega dell'Ente affidatario o disponente, e pertanto intrattenendo rapporti con la scuola, i medici, gli adulti di riferimento del minore (Legge 28 marzo 2001 n. 149, art. 5 – comma 1)

- provvedere alla cura, al mantenimento, all’educazione e all’istruzione del bambino in collaborazione con i Servizi e tenendo conto delle indicazioni dei genitori, in conformità con le disposizioni dell’Autorità Giudiziaria (Legge 28 marzo 2001 n° 149, art. 5 – comma 1);
 - mantenere, concordando le modalità con gli operatori dei Servizi, i rapporti con la famiglia di origine, nel rispetto delle eventuali prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria;
 - assicurare discrezione e riservatezza circa la situazione del bambino e della sua famiglia di origine;
 - collaborare, alla chiusura dell’affido, alla progettazione e realizzazione del rientro, anche prevedendo le forme di mantenimento della relazione instaurata con il bambino.
- d) Doveri e compiti della famiglia di origine:
- collabora alla realizzazione e costruzione del progetto formulato con il Servizio Sociale e con la famiglia affidataria;
 - si impegna ad incontrare il bambino ed eventualmente la famiglia affidataria, secondo modalità, orari e durata concordati con gli operatori di riferimento e nel rispetto delle eventuali prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria;
 - garantisce di essere contattabile, reperibile e disponibile agli incontri;
 - partecipa al percorso di accompagnamento finalizzato al perseguimento degli obiettivi del progetto personalizzato.
- e) Compiti dei soggetti di cui all’Art. 1 comma 4 della L.328/2000
- Le associazioni familiari/reti familiari/terzo settore su specifici protocolli o convenzioni, possono svolgere le seguenti funzioni:
- promuovere la sensibilizzazione in merito ai diritti dei minori e alle problematiche del disagio del minore relativamente all’allontanamento dalla famiglia di origine;
 - orientare ed accompagnare le famiglie che stanno maturando la scelta di proporsi come affidatari;
 - formare e sostenere quelle famiglie già aperte all’accoglienza e all’esperienza dell’affido affinché mantengano il loro impegno, con particolare attenzione alla temporaneità dell’esperienza d’affido;
 - sostenere attraverso la creazione di una rete di aiuto e di auto mutuo aiuto, le famiglie disponibili a vivere un’esperienza di accoglienza.

Art. 10 Conclusioni dell’affidamento

1. L’affidamento familiare si conclude al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la necessità, a giudizio dell’Autorità che lo ha disposto o alla scadenza prevista nel Progetto di affido, in linea con il raggiungimento degli obiettivi nell’interesse preminente del minore.
2. A fronte dell’attività di monitoraggio svolta dal servizio sociale, rispetto agli obiettivi stabiliti, verranno condivisi, con gli attori coinvolti, termini e modi di conclusione del progetto di affido ed eventuale prosecuzione del percorso a favore della famiglia di origine e del minore.
3. L’affidamento familiare può concludersi anticipatamente per l’indisponibilità della famiglia affidataria ovvero per il sopraggiungere di condizioni impreviste che rendono necessario un collocamento diverso per il minore. In questo caso il minore, la famiglia affidataria e la famiglia d’origine vanno adeguatamente coinvolte e supportate nell’individuazione di una nuova strategia progettuale.
4. Gli operatori del servizio sociale produrranno una relazione conclusiva del progetto di affido sugli esiti del progetto di affido in linea con gli obiettivi iniziali condivisi da inoltrare all’Autorità Giudiziaria, qualora competente. Il servizio manterrà, ove opportuno e nell’interesse primario del minore, la regia rispetto allo sviluppo in benessere del percorso biografico del minore e del nucleo di origine con possibilità di valutare il permanere della relazione con la famiglia affidataria.

Art. 11 Definizione del contributo economico per l'affido etero familiare

Gli oneri derivanti dall'affido familiare, per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria, per tutta la durata dello stesso sono sostenuti dal Comune in cui i genitori titolari della relativa potestà risiedono alla data di adozione del provvedimento (art. 4 L.R. 34/2004). Il Comune erogherà alla famiglia/persona affidataria un contributo fisso mensile, "indipendentemente dalle condizioni economiche" (art. 80, comma 4, L. 184/83), quale impegno dell'Amministrazione nei confronti della famiglia affidataria e quale riconoscimento per l'impegno sociale svolto.

FASCE DI ETA'	AFFIDO TEMPO PIENO
0 – 3 anni	500,00 €
4 – 18 anni	450,00 €
18 – 21 anni (proseguo amministrativo)	250,00 €

Per l'affido a tempo parziale il contributo economico alla famiglia/persona affidataria sarà calcolato in base alla progettualità definita.

Quando uno solo degli esercenti la responsabilità genitoriale risiede in Truccazzano il contributo è proporzionalmente ridotto del 50%, mentre la restante parte sarà assunta dal Comune di residenza dell'altro esercente la responsabilità genitoriale, secondo le proprie disposizioni regolamentari.

Nel caso in cui genitori o esercenti la responsabilità genitoriale risiedano in regioni che non riconoscono il principio di equa distribuzione degli oneri tra Comuni, il Comune di Truccazzano sosterrà la quota mensile solo nel caso in cui il minore abbia la propria residenza nel Comune di Truccazzano.

Art. 12 Contributo economico in casi particolari

Il contributo mensile può essere aumentato, secondo la disponibilità di bilancio e su proposta dell'assistente sociale, in sede di formulazione del progetto di affido fino al 30% nel caso si tratti di situazioni particolarmente problematiche e complesse, a titolo esemplificativo:

- nel caso in cui vi siano minori con problemi importanti di salute fisica, mentale o emotiva, che possono essere causa di gravi disturbi del comportamento (quali malattie croniche, disabilità, ecc.);
- minori in situazioni di maltrattamento intra familiare oppure problematiche gravi della famiglia naturale (problemi di dipendenza o di salute mentale dei genitori, ecc.).

Art. 13 Contributi economici per spese straordinarie

Possono essere previsti per le famiglie affidatarie contributi aggiuntivi ad integrazione del riconoscimento mensile di base, in riferimento alle spese sotto elencate, qualora non possano essere sostenute dalla famiglia di origine per indigenza (valutata secondo il regolamento per la concessione di contributi del Comune di Truccazzano) ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile:

- per le spese sanitarie relative ad interventi particolari (dentistici, oculistici, ortopedici e di psicoterapia) saranno valutate e autorizzate per un massimo di € 1.000 annui (eccetto casi straordinari valutati dal Comune di residenza del minore), previa:
 1. presentazione della prescrizione medica di un ambulatorio del Servizio Sanitario Nazionale;
 2. certificazione di impossibilità da parte dello stesso servizio pubblico di soddisfare la richiesta in tempi congrui alle esigenze valutate dallo specialista;

3. presentazione del preventivo di spesa al Servizio referente (il Comune di residenza del minore si riserva di richiedere ulteriori preventivi di spesa qualora lo ritenga opportuno).

Art. 14 Definizione del contributo economico per l'affido intra familiare

Gli affidamenti ai parenti entro il IV° grado possono essere consensuali (in tal caso non è necessaria segnalazione ad alcuna Autorità Giudiziaria) o disposti dall'Autorità Giudiziaria.

Trattandosi di parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, non dovrebbe essere previsto un contributo economico per gli affidatari, poiché i parenti tenuti agli alimenti hanno l'obbligo di contribuire spontaneamente al mantenimento del minore presso il parente.

Tuttavia verrà valutata l'opportunità di prevedere, anche per i parenti tenuti agli alimenti, una forma di sostegno economico, finalizzato ad impedire che le eventuali ridotte disponibilità degli affidatari riducano eccessivamente le opportunità di sostegno, di socializzazione e/o formazione per i minori affidati.

FASCE DI ETA'	AFFIDO TEMPO PIENO
0 – 3 anni	250,00 €
4 – 18 anni	225,00 €
18 – 21 anni (proseguo amministrativo)	125,00 €

Per l'affido a tempo parziale il contributo economico alla famiglia/persona affidataria sarà calcolato in base alla progettualità definita.

Verranno comunque applicate tutte le maggiorazioni previste per i casi particolari elencati nell'art. 12 e art. 13.

Quando uno solo degli esercenti la responsabilità genitoriale risiede in uno dei comuni facenti parte del Comune di Truccazzano, il contributo è proporzionalmente ridotto del 50%, mentre la restante parte sarà assunta dal Comune di residenza dell'altro esercente la responsabilità genitoriale, secondo le proprie disposizioni regolamentari.

Nel caso in cui genitori o esercenti la responsabilità genitoriale risiedano in Regioni che non riconoscono il principio di equa distribuzione degli oneri tra Comuni, il Comune di Truccazzano sosterrà la quota mensile solo nel caso in cui il minore abbia la propria residenza in Truccazzano.

Art. 15 Prossimità e solidarietà familiare

Il Comune di Truccazzano sostiene e promuove interventi di prossimità e solidarietà familiare con lo scopo di sostenere la possibilità di un esercizio adeguato della genitorialità da parte di famiglie alle prese con una quotidianità complicata evitando il più possibile il loro sradicamento dal territorio.

La prossimità è un'esperienza di solidarietà e sostegno di carattere preventivo rivolto soprattutto a nuclei familiari che non hanno una rete familiare di supporto, che necessitano di un sostegno temporaneo rispetto alla cura dei propri figli e che accolgono spontaneamente l'intervento di aiuto. L'obiettivo degli interventi di prossimità e di solidarietà è quello di attivare rapporti di cura, legami affettivi, esperienze di vicinanza e di tutela a favore di minori e di famiglie che vivono situazioni di difficoltà.

La convinzione è che attraverso una buona rete di relazioni sociali si possano prevenire forme di fragilità familiare e costruire una comunità sociale viva e responsabile. La solidarietà tra famiglie consiste quindi in una serie di interventi e di risorse attivati dai servizi, finalizzati a promuovere le risorse della famiglia e a

incrementare gli aspetti protettivi. Concretamente avviene attraverso la definizione di un Progetto specifico per ogni singola situazione, tra un nucleo familiare con un altro nucleo o con una persona singola.

La solidarietà tra famiglie è, per sua natura, concordata con la famiglia, e si realizza, quindi, in un regime di consensualità. È possibile prevedere forme di solidarietà tra famiglie anche all'interno di un regime di affidamento ai Servizi Sociali da parte dell'Autorità Giudiziaria, sempre che questo preveda la permanenza del minore presso la propria famiglia; anche in questo caso l'intervento è caratterizzato dalla consensualità da parte della famiglia.

La prossimità e la solidarietà familiare consistono nella vicinanza a un minore o a un nucleo familiare che necessitano di essere accompagnati o sostenuti nello svolgimento di alcune attività della vita quotidiana o per raggiungere alcuni obiettivi educativi. Alcuni di essi possono essere: il sostegno nell'ambito scolastico, il sostegno alla relazione con altri bambini, il sostegno nell'organizzazione della famiglia in momenti particolari, l'accompagnamento all'autonomia di giovani adulti già in carico al servizio, la costruzione di una rete sociale per quelle famiglie che non hanno instaurato, nel territorio di residenza, legami parentali o amicali significativi, la conoscenza e l'inserimento in attività del territorio per minori d'età isolati, l'apprendimento di abilità (saper cucinare, svezzare un bambino, gestione economica, trovare casa, ecc.).

Da un punto di vista amministrativo e di responsabilità tali interventi sono assimilati alla tipologia dell'affidamento diurno o a tempo parziale. Le azioni di solidarietà familiare non devono necessariamente prevedere un supporto di tipo educativo, possono infatti concretizzarsi in azioni di sostegno verso un'altra persona o nucleo familiare che si trova in situazione di bisogno per mancanza di risorse di rete. Ad esempio si può garantire un aiuto attraverso piccole azioni, anche di tipo organizzativo, che permettono di far fronte ad alcune necessità quali, ad esempio: accompagnare o andare a prendere un bambino a scuola o ad attività del tempo libero, accudire un minore per alcune ore mentre i genitori sono al lavoro, affiancarsi al nucleo in alcuni momenti particolarmente complessi dal punto di vista organizzativo, quali ad esempio la spesa settimanale, il pagamento di scadenze, il raccordo con specialisti sanitari, ecc.

Il servizio pubblico definisce con le famiglie interessate le attività da svolgere e agisce come elemento di congiunzione intervenendo qualora insorgessero difficoltà e problemi. La prossimità e la solidarietà familiare necessitano di uno stretto lavoro di rete tra gli operatori di tutte le realtà che gravitano attorno ai bambini e alle loro famiglie.

Art. 16 Responsabilità

1. I minori in affidamento familiare sono coperti da apposite polizze assicurative, stipulate dalla Regione Lombardia ai sensi della normativa vigente, per infortuni e per responsabilità civile. La polizza di responsabilità civile è estesa anche alle famiglie affidatarie dei minori. È fatto obbligo alle famiglie affidatarie di provvedere, entro i tempi previsti dalle polizze assicurative, a presentare all'Assicurazione e per conoscenza al Comune denuncia di infortunio e/o di incidente.

2. Le famiglie di origine ed i soggetti affidatari assumono le responsabilità, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 17 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali relativi alle procedure dell'affidamento e dei relativi provvedimenti conseguenti è svolto nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs 101/2018 e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679) "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Comune in qualità di titolare del trattamento dei dati.

Art. 18 Decorrenza ed applicazione

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si richiamano tutte le norme vigenti in materia.